

## REGOLAMENTO (CE) N. 531/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2000

**che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2637/1999<sup>(4)</sup>, dispone all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 20, paragrafo 4, che i pagamenti ai produttori e alle associazioni di produttori degli importi del premio versati dallo Stato membro o da un'impresa di prima trasformazione siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un solo e unico conto. L'applicazione di tale disposizione crea difficoltà alle associazioni di produttori, poiché questo sistema non consente di garantire un'attività di tesoreria ben ripartita sul territorio e di ottenere crediti operativi dalle banche che non gestiscono la tesoreria dei premi. Occorre pertanto prevedere che i premi siano versati su conti destinati ai pagamenti dei premi e che i loro numeri siano comunicati al competente organismo di controllo.
- (2) L'articolo 20 del regolamento summenzionato ha consentito per due anni ad alcuni Stati membri di effettuare i pagamenti del premio ai produttori tramite l'impresa di prima trasformazione senza possibilità di anticipi. Questa situazione mette in difficoltà la tesoreria dei produttori che sono pagati solo dopo aver consegnato l'intera loro produzione. Occorre dare pertanto la possibilità a questi produttori di ottenere anticipi tramite le imprese di prima trasformazione alle stesse condizioni previste all'articolo 19 per i produttori che ricevono i premi direttamente dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 29 dello stesso regolamento prevede che la riserva nazionale possa essere alimentata, tra l'altro, mediante una riduzione lineare entro i limiti del 2 % dei quantitativi oggetto di una cessione definitiva. La riserva nazionale è ripartita secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, a fine febbraio e tale termine non consente di utilizzare quote rese disponibili da cessioni definitive per lo stesso anno di produzione. È opportuno prevedere che i quantitativi definitivamente ceduti possano essere utilizzati per il raccolto in corso e che a tale scopo detti quantitativi possano essere ripartiti fino

alla data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione.

- (4) L'articolo 33, paragrafo 3, dispone che le cessioni di quote di produzione non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi. Tale disposizione deve essere resa più flessibile per consentire ai produttori di tabacco la cui quota per il gruppo di varietà considerato è inferiore a 100 chilogrammi di cederla interamente.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I pagamenti alle associazioni di produttori degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — e che, nell'ambito di un'associazione di produttori, devono essere vincolati al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.»

- 2) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 19*

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.
2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore o, per il raccolto 2000, dell'impresa di prima trasformazione, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.
3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:
  - a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;
  - b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;
  - c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8.